

**Linee di indirizzo per la dedicazione di monumenti, lapidi o altro ricordo permanente in luogo pubblico o aperto al pubblico o da esso immediatamente leggibile.**

Il presente atto disciplina la denominazione e la dedica a persone di monumenti, lapidi o altro ricordo permanente, compreso la denominazione di scuole, impianti sportivi, giardini, edifici e, in generale, località, strutture e aree diverse da quelle di circolazione pubblica.

Disciplina, altresì, le iscrizioni lapidarie da apporre a cura e spese del Comune o dei privati, o di enti diversi dal Comune, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da esso immediatamente leggibili.

Per la denominazione di vie, piazze o altre aree di circolazione, le norme di riferimento sono stringenti ed inderogabili (art. 1 e 2 L. 1188/1927)

#### **-Normativa di riferimento**

Per la formulazione del presente atto di indirizzo è stato fatto riferimento alle seguenti norme :

- a) R.D.L. 10 maggio 1923, n.1158, recante "Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali", convertito con legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modificazioni;
- b) Legge 23 giugno 1927 n.1188, recante "Toponomastica stradale a monumenti a personaggi contemporanei e successive modificazioni" ;
- c) D.M. 29 settembre 1992 che ha delegato ai Sigg. Prefetti la facoltà di autorizzare la intitolazione di luoghi pubblici e monumenti a persone decedute da meno di dieci anni;
- d) alle circolari dei competenti ministeri;
- e) alle istruzioni per l'ordinamento ecografico impartite dall'ISTAT e pubblicate nel volume "ISTAT -Anagrafe della popolazione - Metodi e norme - Serie B.29 - Edizione 1992".
- f) Art. 41 DPR 30 maggio 1989 n. 223 "Approvazione del nuovo Regolamento Anagrafico della popolazione residente

#### **-Le denominazioni**

Nessun monumento, lapide o altri ricordi permanenti possono essere dedicati a persone che siano decedute da meno di dieci anni.

E' facoltà del Sindaco proporre la deroga alle disposizioni di cui al precedente comma in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano bene meritato nel comune, fermo restando la dovuta acquisizione dell'autorizzazione prescritta dall'art. 1 Legge 1188/1927.

Sono esclusi dalla presente regolamentazione i monumenti, lapidi o altro, situati nei cimiteri o nelle chiese e quelli dedicati a dignitari ecclesiastici od a benefattori.

### **-Potere di iniziativa**

L'iniziativa della denominazione spetta al Sindaco, agli assessori, ai consiglieri, alle circoscrizioni o quartieri, ai responsabili degli uffici anagrafe, tecnico e della polizia municipale, nonché da un congruo numero di cittadini o da una persona giuridica.

Le proposte possono essere generiche, ossia con la sola indicazione della dedica, lasciando al comune di determinare a quale tipologia di ricordo attribuirlo, oppure specifiche con l'individuazione anche dei contenuti.

Ogni proposta deve essere motivata e documentata.

### **-Criteri per ottenere il riconoscimento dell'intitolazione**

Le proposte che perverranno saranno valutate in presenza dei seguenti requisiti:

- importanza dei soggetti per meriti storici, sociali, culturali e umanitari;
- importanza dei soggetti per benemerito locale, nazionale, internazionale;
- personaggi che hanno svolto un importante e riconosciuto ruolo sociale nella comunità;
- ricordo collegabile ad eventi che hanno colpito la comunità locale.

### **-Valorizzazione realtà economiche/industriali locali**

L'Amministrazione Comunale, al fine di valorizzare il settore dell'artigiano e dell'industria e che ha dato lustro alla città di Lissone, si riserva la facoltà di autorizzare, nel rispetto della normativa vigente, l'apposizione di targhe nei luoghi che ricordano la nascita e/o l'insediamento dell'attività produttiva concordando con la famiglia o con i richiedenti il contenuto della targa stessa.

I costi da sostenersi saranno posti a carico dei richiedenti salvo casi di interesse pubblico decisi dall'Amministrazione.

### **-Competenze per la denominazione**

I provvedimenti concernenti la denominazione o la mutazione di denominazione dei ricordi permanenti, compresa la denominazione di scuole, impianti sportivi, giardini edifici, e in generale, località, struttura e aree diverse e quant'altro previsto dal presente atto di indirizzo, sono di competenza della Giunta comunale, che si pronuncia a proprio insindacabile giudizio.

La deliberazione deve essere trasmessa alla competente Prefettura per quanto disposto dagli art.1 e 4 della legge 23 giugno 1927,n.1188.

I provvedimenti inerenti vie, piazza e aree di circolazione in genere, sono sottoposti all'osservanza delle norme di legge di riferimento nonché alle prescritte autorizzazioni.

### **-Autorizzazione alla denominazione**

La deliberazione riguardanti la denominazione di tutto quanto previsto dall'art.1 diventano esecutive dopo la prescritta autorizzazione da parte della Prefettura.

Al ricevimento dell'autorizzazione non è richiesto alcun provvedimento da parte della giunta comunale.

### **-Casi non previsti dal presente atto**

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali;
- b) le disposizioni dei competenti ministeri e dell'istituto nazionale di statistica;
- c) lo statuto comunale
- d) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- e) gli usi e consuetudini locali